

tiroler

Vettura

Sicura 1821

Assicurazione kasko
per autovetture



**Restiamo
uniti.**

Mutualmente assicurati. Dal 1821.



Set informativo per l'assicurazione VetturaSicura 1821

KPI14, versione 01/2019

Il set informativo contiene:

- documento informativo precontrattuale
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- glossario
- condizioni di assicurazione

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente il set informativo.

Edizione: marzo 2026

Assicurazione KASKO per autovetture e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via del Macello 30, 39100 Bolzano

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n.

02491180218

Prodotto:

VetturaSicura 1821

KPI14, versione 01/2019

tiroler

ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicurativa copre danni alla propria autovettura e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile



Che cosa è assicurato?

Può essere scelta una delle tre varianti disponibili:

- ✓ KASKO base
- ✓ KASKO parziale
- ✓ KASKO totale

Assicurazione KASKO base

- ✓ Incendio, esplosione
- ✓ Furto, rapina e uso non autorizzato da parte di estranei
- ✓ Collisione del veicolo con selvaggina a pelo e danni causati da martore
- ✓ Eventi naturali (azione diretta di un fulmine, crolli e cadute massi, frane, valanghe, sovraccarico di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e tempeste)
- ✓ Responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio

Assicurazione KASKO parziale

- ✓ Garanzie della KASKO base
- ✓ Rottura vetro
- ✓ Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
- ✓ Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
- ✓ Perdita di oggetti d'uso personale in caso di furto con scasso
- ✓ Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

Assicurazione KASKO totale

- ✓ Garanzie della KASKO parziale
- ✓ Atti intenzionali o dolosi di estranei
- ✓ Incidente

Attenzione:

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se concordate nella proposta assicurativa e nella polizza assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali

- ✗ Dolo
- ✗ Eventi prodotti dal contraente durante la preparazione o il compimento di atti illeciti caratterizzati da dolo
- ✗ Eventi prodottisi con l'utilizzo del veicolo in gare sportive di velocità o per l'apprendimento di abilità rischiose con veicoli a motore, così come durante il relativo allenamento
- ✗ Eventi prodottisi nell'ambito di corse private su circuiti di gara autorizzati
- ✗ Danni che si riferiscono ad agitazioni, disordini interni o eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici
- ✗ Eventi prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti e nucleari
- ✗ Danni causati direttamente o indirettamente da atti terroristici

Esclusioni nell'assicurazione responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio

- ✗ Danno riconducibile a rifornimento o svuotamento del serbatoio non eseguito a norma di legge
- ✗ Danni prodotti a cose che il contraente abbia in uso o in custodia, fatta eccezione per gli immobili presi in locazione dal contraente
- ✗ Danni dovuti a inquinamento ambientale



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo concordato in polizza.
- ! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono sottratte dalla somma indennizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza assicurativa è operante per l'Europa geografica.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante la durata dello stesso.
- Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell'assicuratore.
- L'esistenza o la successiva conclusione di un'altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per iscritto.
- Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito.
- Il sinistro deve essere denunciato entro una settimana dalla data in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente.

Come: il premio può essere pagato all'intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio: se non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdetto da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza.

Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro.

Assicurazione KASKO per autovetture e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Prodotto: VetturaSicura 1821

KPI14, versione 01/2019

Il presente DIP aggiuntivo Danni è stato realizzato il 30.03.2026 ed è l'ultima versione disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. con sede legale in Wilhelm-Greil-Straße 10, 6020 Innsbruck (Austria) e con Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia in Via del Macello 30, 39100 Bolzano (Italia); tel.: 0039-0471-052600; sito internet: www.tiroler.it; e-mail: suedtirol@tiroler.it; PEC-Mail: tiroler@legalmail.it.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. svolge l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con n. I 00058. È sottoposta al controllo sia dell'Autorità di vigilanza italiana IVASS, che dell'Autorità di vigilanza austriaca FMA.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I seguenti dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (2025) secondo le leggi contabili austriache.

Patrimonio netto	Risultato economico di periodo	Indice di solvibilità (SCR Ratio)
€ 93.992.229,34	€ 0,00	220,9 %

La relazione sulla situazione finanziaria e di solvibilità (SFCR) è disponibile su www.tiroler-versicherung.at/Service/Downloads/Unternehmensbroschueren.

Al contratto si applica la legge italiana.

VetturaSicura 1821



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ambito operativo	Variante di franchigia	Franchigia per sinistro
Kasko totale	franchigia minima semplice	5% del danno, minimo EUR 200,-
	franchigia minima doppia	5% del danno, minimo EUR 400,-
	franchigia minima quadrupla	5% del danno, minimo EUR 800,-
Kasko base	franchigia minima semplice	5% del danno, minimo EUR 200,-
	franchigia minima doppia	5% del danno, minimo EUR 400,-
Kasko parziale	franchigia minima semplice	5% del danno, minimo EUR 200,- 5% del danno, minimo EUR 400,- con veicoli sconosciuti
	franchigia minima doppia	5% del danno, minimo EUR 400,- 5% del danno, minimo EUR 800,- con veicoli sconosciuti

Ambito operativo	Limite d'indennizzo per sinistro
Responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio (garanzia asussidiaria)	EUR 250.000,-
Perdita di oggetti d'uso personale in caso di furto con scasso (per le varianti di copertura 1 e 3)	EUR 400,-
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Persone con l'obiettivo di assicurare un veicolo a motore contro i danni materiali.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: i costi d'intermediazione ammontano al 10%. Costi supplementari in caso di PPI (Payment Protection Insurance): non sono previsti ulteriori costi.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati per iscritto a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. in diversi modi: - compilando il modulo online su www.tiroler.it - con e-mail inviata a reclami@tiroler.it - tramite posta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio reclami, Via del Macello 30, 39100 Bolzano Il reclamo deve contenere i seguenti elementi: - nome, cognome e domicilio del reclamante - numero di polizza e dati del contraente - numero di sinistro, se disponibile - motivo del reclamo e descrizione delle circostanze Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa vigente è di 45 giorni. I reclami relativi ai comportamenti degli agenti o dei loro dipendenti e collaboratori possono essere inoltrati anche all'agenzia. I reclami relativi ai comportamenti degli altri intermediari (Broker e Banche) o dei loro dipendenti e collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente a loro. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., la stessa provvederà a trasmetterli all'intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è soggetta anche al controllo da parte dell'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA). Per questo motivo Lei si può rivolgere anche a FMA inviando il reclamo in forma elettronica all'associazione delle imprese di assicurazione austriache (VVO) www.vvo.at.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura peritale: le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti, uno dei quali nominato dall'impresa di assicurazioni e l'altro dal contraente. Questi nominano a loro volta un terzo perito come presidente, che prende le decisioni in caso di disaccordo. - Risoluzione di liti transfrontaliere: il reclamante può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente. A tale scopo il reclamante può presentare una richiesta di conciliazione a FIN-NET oppure individuare il sistema conciliativo competente accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sulle assicurazioni: 13,50% Detrazione fiscale dei premi: non prevista Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.tiroler-assicurazioni.it/Note-legali.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per l'impresa	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

Condizioni contrattuali per l'assicurazione

„Vettura Sicura 1821“

KPI14

versione 01/2019

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali (DIP danni e DIP Aggiuntivo Danni)

GLOSSARIO

Esplosione	L' <i>esplosione</i> è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l'espansione violenta di gas o vapori.
Frana	Con <i>frana</i> s'intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi	Con <i>frane in roccia</i> e la <i>caduta massi</i> s'intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine	Il <i>fulmine</i> è l'effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Grandine	Con <i>grandine</i> s'intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio	L' <i>incendio</i> è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Incidente	L'incidente è un evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica.
Inondazione	L'inondazione è l'allagamento del terreno del luogo assicurato - dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie, - dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie, - dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Periodo assicurativo	Il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio. Salvo il caso di una durata contrattuale inferiore a un anno.
Sinistro	Per "sinistro" si intende l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.
Sottoassicurazione	Una sottoassicurazione si configura quando la somma assicurata (base di calcolo) è inferiore al valore assicurabile (valore a nuovo) dell'intero veicolo. In questo caso l'indennizzo calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 5 viene ridotto in funzione della proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile.
Sovraccarico di neve	Con <i>sovraccarico di neve</i> s'intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Tempesta	Con <i>tempesta</i> s'intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Valanghe	Le <i>valanghe</i> sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.

Condizioni di Assicurazione

Avvertenza relativa alle condizioni di assicurazioni:

Sono valevoli le condizioni generali per l'assicurazione KASKO e le condizioni particolari relative all'assicurazione KASKO. Le disposizioni particolari ivi contenute valgono solo se espressamente concordate nella proposta e documentate nella polizza.

Sezione I:

Condizione particolare per l'assicurazione KASKO per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile

1. Disposizioni generali

1.1 Valore a nuovo/responsabilità civile per danni derivati da incendio

Clausola del valore a nuovo

In caso di danno totale o furto del veicolo entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del mezzo assicurato, l'impresa di assicurazioni si impegna, nell'ambito della somma assicurata in polizza, a rimborsare il valore a nuovo massimizzato in base al prezzo di acquisto del veicolo.

Quando il furto riguardi solo componenti del veicolo, la compagnia assicuratrice rimborsa anche il valore a nuovo dei pezzi.

Responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio

L'impresa di assicurazioni rimborsa il contraente per gli obblighi di risarcimento che questi abbia verso terzi in conseguenza di danni a beni mobili o immobili dovuti all'incendio del veicolo assicurato o all'esplosione del carburante presente nel serbatoio.

L'indennizzo massimo per evento non può superare il limite di EUR 250.000,-.

Questa garanzia assicurativa è comunque sussidiaria rispetto all'assicurazione RC.

La presente garanzia integrativa non si applica

- quando il danno sia riconducibile a rifornimento o svuotamento del serbatoio non eseguito a norma di legge
- ai danni prodotti a cose che il contraente abbia in uso o in custodia, fatta eccezione per gli immobili presi in locazione dal contraente
- ai danni dovuti a inquinamento ambientale (inquinamento idrico, atmosferico e del suolo causato da sostanze solide, liquide o gassose)

1.2 Colpa grave ai sensi del diritto italiano

È assicurata la colpa grave ai sensi del diritto italiano.

Con il presente accordo particolare rimangono impregiudicati le esclusioni del rischio di cui all'art. 6 e gli obblighi di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione autoveicoli kasko (AKKB).

1.3 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

S'intende parimenti assicurato l'accordo supplementare di seguito precisato **se documentato in polizza**.

A fronte della dichiarazione resa dal Contraente nella domanda, secondo la quale il medesimo rinuncia al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è concesso uno sconto sul premio dovuto per l'assicurazione autoveicoli kasko.

Di conseguenza, in caso di sinistro non è previsto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Disposizioni particolari relative a Kasko totale per autovetture, familiari e autocarri fino 1 t di carico utile

S'intende parimenti assicurato l'accordo supplementare di seguito precisato se documentato in polizza.

2.1 Sistema bonus kasko per autovetture, familiari e autocarri fino 1 t di carico utile

Alla presente assicurazione Kasko totale si applica il sistema bonus kasko.

Se nel corso del periodo in esame (1.10. - 30.9.) non si è verificato alcun danno a seguito di incidente o atti vandalici, alla scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio viene computato in funzione della classe immediatamente inferiore (in base al sistema bonus di TIROLER) (con un'assicurazione di durata minima di nove mesi ovvero di sei mesi in caso di prima domanda).

Per ogni sinistro (incidente o atto vandalico) occorso nel periodo in esame, alla scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio subirà un incremento di due classi.

Il sistema Bonus/Malus di TIROLER

Classe in Italia	Percentuale di premio	Classe in Italia	Percentuale di premio
14	100%	07	60%
13	90%	06	50%
12	80%	05	50%
11	80%	04	50%
10	70%	03	50%
09	70%	02	50%
08	60%	01	50%

2.2 Kasko totale (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

2.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

2.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

2.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

2.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

2.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

2.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

2.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

2.2.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

2.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

2.2.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2

2.2.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitons sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

2.3 Kasko totale (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

2.3.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

2.3.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

2.3.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

2.3.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

2.3.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

2.3.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

2.3.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

2.3.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

2.3.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

2.3.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2

2.3.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitons sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

2.4 Kasko totale (con franchigia minima quadrupla)

Entità della garanzia

2.4.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

2.4.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

2.4.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

2.4.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

2.4.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

2.4.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

2.4.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

2.4.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

2.4.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

2.4.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2

2.4.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitons sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro

3. Disposizioni particolari per la Kasko base

L'accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.

3.1 Kasko base (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

3.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

3.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

3.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

3.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

Gli opitonal sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

3.2 Kasko base (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

3.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

3.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

3.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

3.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

Gli opitonal sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

4. Disposizioni particolari per la Kasko parziale

L'accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.

4.1 Kasko parziale (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

4.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

4.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

4.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

4.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

4.1.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

4.1.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

4.1.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

4.1.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

4.1.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

Gli opitonal sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Punti 4.1.1 – 4.1.8: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

Punto 4.1.9: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

4.2 Kasko parziale (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

4.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

4.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

4.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

4.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

4.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

4.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

4.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

4.2.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

4.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

Gli opitonal sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Punti 4.2.1 – 4.2.8: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

Punto 4.2.9: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro

Sezione II: Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE KASKO PER VEICOLI A MOTORE

Articolo 1	Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2	Concetto di "sinistro"
Articolo 3	Validità territoriale della polizza
Articolo 4	Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria
Articolo 5	Indennizzo
Articolo 6	Rischi esclusi
Articolo 7	Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro
Articolo 8	Franchigia
Articolo 9	Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione
Articolo 10	Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell'impresa di assicurazioni)
Articolo 11	Presupposti per l'avvio di una procedura peritale; regole procedurali
Articolo 12	Variazione del premio (adeguamento tariffario)
Articolo 13	Validità della polizza di assicurazione; recesso in caso di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo
Articolo 14	Alienazione o cessione in pegno dei diritti relativi alla prestazione assicurativa
Articolo 15	Rivendicazione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (foro competente)
Articolo 16	Diritti e doveri di altri aventi diritto
Articolo 17	Modalità di dichiarazione/denuncia
Articolo 18	Diritto applicabile

Articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione copre i danni derivanti da danneggiamento, distruzione e perdita del veicolo e delle sue parti, conservate all'interno o al medesimo fissate.
- 1.1. La polizza Kasko Base opera nei casi di
 - 1.1.1 danni prodotti dai seguenti eventi naturali:

azione diretta di un fulmine, crolli e cadute massi, frane, valanghe, sovraccarico di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e tempeste **(con movimenti atmosferici delle masse d'aria a velocità superiori ai 60 km/h).**

La polizza comprende anche i danni prodotti da oggetti scagliati sopra o contro il veicolo dai suddetti agenti atmosferici.

Sono esclusi dalla copertura i danni riconducibili ad un comportamento del conducente indotto dal verificarsi degli eventi naturali sopra elencati;
 - 1.1.2 esplosione o incendio;
 - 1.1.3 furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei;
 - 1.1.4 collisione del veicolo in movimento con selvaggina da pelo su strade pubbliche
- 1.2. La polizza Kasko Totale opera inoltre nei casi di
 - 1.2.1 incidente (evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica); **non sono assicurati i danni da frenata, dall'uso e i meri danni da rottura;**
 - 1.2.2 atti intenzionali o dolosi di estranei
2. Il veicolo è assicurato nella versione indicata nella domanda di assicurazione; ciò vale anche per gli accessori e gli equipaggiamenti speciali.
3. Nella polizza Kasko Totale sono assicurati, indipendentemente dalla causa che li ha prodotti, anche i danni da rottura del parabrezza, dei cristalli laterali e posteriori; **nella polizza Kasko Base, solo previo specifico accordo.**

Articolo 2 Concetto di "sinistro"

Per "sinistro" si intende l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Articolo 3

Estensione territoriale della polizza

1. La polizza assicurativa è operante per l'Europa geografica, in ogni caso per quei Paesi che hanno sottoscritto la "Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" del 30 maggio 2002, GU n. L 192 del 31 luglio 2003, p. 23 (v. allegato).
2. In caso di trasporto del veicolo via acqua, la copertura assicurativa non subisce interruzioni se i luoghi di imbarco/sbarco rientrano nell'ambito di applicazione territoriale. **Qualora il luogo di destinazione non rientri nel predetto ambito, la copertura assicurativa cessa con l'espletamento delle procedure di carico.**

Articolo 4

Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria

1. **Salvo quando stipulato per periodi più brevi**, il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio annuale.
2. Alla consegna della polizza il contraente deve versare il premio o la prima rata di premio, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni (pagamento della polizza). I premi successivi, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni, devono essere liquidati entro il termine indicato in polizza, ovvero entro le scadenze pattuite qualora sia stato convenuto il frazionamento del premio.
3. **In caso di mora l'impresa di assicurazioni può essere esonerata dalla prestazione. La legge disciplina condizioni e limiti di tale esonero (v. §§ 38, 39 e 39a della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).**
4. L'assicurazione ha inizio con il pagamento del premio (punto 2) e comunque non prima della data convenuta. Quando il pagamento del primo premio o del premio unico sia dovuto solo in seguito, ma poi comunque versato entro 14 giorni o senza ulteriori ritardi colposi, la copertura assicurativa opera a partire dalla data concordata per l'inizio della garanzia.
5. **Qualora l'assicurazione abbia inizio già prima del pagamento del premio (copertura provvisoria), è necessario il rilascio di una dichiarazione espressa da parte dell'impresa di assicurazioni.**
La copertura provvisoria termina, in caso di accettazione della domanda, con il pagamento del premio. Essa decade quando la domanda sia accolta senza modifiche e il contraente sia in mora, colposa, nel pagamento del primo premio o del premio unico (punto 3).
L'impresa di assicurazioni ha facoltà di recedere dalla copertura provvisoria con un preavviso di due settimane. Alla stessa spetta in questo caso la quota parte di premio relativa al periodo coperto.

Articolo 5

Indennizzo

L'impresa di assicurazioni indennizza il contraente (**detratta l'eventuale franchigia pattuita di cui all'articolo 8**) per un importo calcolato in base ai seguenti punti:

1. Indennizzo per danno totale
 - 1.1 Si ha danno totale quando, in seguito ad un evento rientrante fra le condizioni di copertura assicurativa,
 - vi sia la distruzione o
 - la perdita del veicolo, non ritrovato entro due mesi dalla denuncia di sinistro
 - i costi previsti per la riparazione, compresi i valori residui, superino l'importo risultante da quanto indicato al punto 1.2. Per l'accertamento del valore residuo realizzabile TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. incaricherà centri specializzati.
 - 1.2 L'impresa di assicurazioni indennizza il contraente per quell'importo che il medesimo avrebbe dovuto sborsare, all'epoca del sinistro, per l'acquisto di un veicolo di ugual genere e qualità nelle stesse condizioni di usura (valore di riacquisto). **L'importo è al netto del valore del veicolo danneggiato.**
2. Indennizzo per danni parziali
 - 2.1 **Quando il danno non sia totale (punto 1.1.), l'impresa di assicurazioni**
 - rimborsa al contraente i costi di riparazione e le necessarie spese di semplice spedizione o trasporto dei pezzi di ricambio;
 - in caso di cessione del veicolo danneggiato, le spese di ripristino previste, e comunque per un importo non superiore alla differenza fra il valore di riacquisto del veicolo e il valore del veicolo danneggiato (minusvalenza oggettiva);
 - le necessarie spese di recupero del veicolo e trasporto del medesimo sino all'officina più prossima in grado di procedere correttamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione. Tali spese sono rimborsate solo quando non siano previsti indennizzi da parte di terzi (es. ÖAMTC, ARBÖ, altra compagnia assicurativa...) e quando non vi siano altre organizzazioni obbligate a concedere tali rimborsi in virtù di obblighi contrattuali (copertura sussidiaria).
 - 2.2 Limitatamente a pneumatici, batteria e verniciatura, l'importo delle spese relative ai pezzi di ricambio e alla verniciatura sarà diminuito di un importo conforme agli anni e all'usura del veicolo (nuovo per vecchio) fino allo scadere del terzo anno dalla data di prima immatricolazione. Sulle autovetture, sugli autoveicoli ad uso promiscuo e sugli autocarri di carico utile fino a 1 tonnellata, tale detrazione non si applica.
 - 2.3 **L'impresa non concede indennizzi per modifiche, migliorie, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, perdita di valore o funzionalità, mancato uso del veicolo o noleggio di auto sostitutiva.**

- 2.4 In caso di rottura dei cristalli anteriori (parabrezza), laterali e posteriori di autovetture, di autoveicoli ad uso promiscuo e di autocarri fino a 1 tonnellata, l'impresa di assicurazioni rimborsa di norma al contraente la riparazione del vetro. **La sostituzione è garantita solo previa ispezione di un perito dell'impresa di assicurazioni.**
3. I pezzi vecchi (anche la carcassa) del veicolo restano al contraente. Il loro valore corrente è considerato in detrazione nel calcolo dell'indennizzo pagato dall'assicurazione.
4. Gli oggetti sottratti o rubati rinvenuti solo dopo che siano scaduti due mesi dal ricevimento della denuncia di sinistro, diventano proprietà dell'impresa di assicurazioni.
5. In caso di ritrovamento del veicolo, le spese effettivamente sostenute per il recupero sono rimborsate **nella misura massima del 2% del valore di riacquisto senza detrazione dell'importo pattuito a titolo di franchigia.**
6. **I punti dall'1 al 4 si applicano per analogia anche all'equipaggiamento speciale specificato nella polizza e agli accessori del veicolo assicurato indicati nella polizza stessa a condizioni che tale equipaggiamento speciale o tali accessori siano conservati all'interno del veicolo chiuso a chiave o saldamente fissati allo stesso.**
7. Eventuali costi esulanti quanto previsto ai punti 1, 2 e 5 sono rimborsati solo se sostenuti dietro esplicita istruzione dell'impresa di assicurazioni.
8. Un indennizzo per riparazione è concesso solo se il veicolo è stato regolarmente riparato. **Non sono previsti diritti di riscatto per riparazione del mezzo.**
9. **Per l'assicurazione di veicoli usati l'impresa presta la propria garanzia esclusivamente sulla scorta di un'ispezione precedente al sinistro condotta dal club automobilistico austriaco (ÖAMTC), dalla società TOP-Report o da un altro perito dell'impresa di assicurazioni medesima.** Il documento di ispezione raccoglie i dati relativi alle condizioni del veicolo, tutti gli eventuali danni pregressi e riporta la conferma del richiedente. L'importo rimborsato a titolo di indennizzo delle spese di riparazione è diminuito dei costi fittizi di riparazione del danno pregresso. **Eventuali incorrettezze dei dati comportano la perdita della tutela assicurativa.** Un veicolo è considerato usato quando la data di stipula del contratto non coincide con la data di prima immatricolazione del mezzo. L'impresa di assicurazioni ha comunque facoltà di disporre un'ulteriore ispezione del mezzo ad opera di un perito automobilistico.
10. Si verifica sottoassicurazione quando il valore assicurato dichiarato in polizza (base di calcolo) risulta inferiore al valore assicurabile (valore del mezzo nuovo) dell'intero veicolo. In questa ipotesi, **l'indennizzo di cui all'articolo 5 è ridotto in proporzione del rapporto fra valore assicurato e valore assicurabile.**

Articolo 6 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi,

1. prodottisi nella preparazione o nel compimento, da parte del contraente, di atti illeciti punibili caratterizzati da dolo;
2. prodottisi con l'utilizzo del veicolo in gare sportive incentrate sul raggiungimento di velocità massime o sull'apprendimento di abilità rischiose (p. es. *drifting*), ovvero nel corso del relativo allenamento;
3. prodottisi nell'ambito di corse private su circuiti di gara autorizzati;
4. correlati direttamente o indirettamente ad agitazioni, disordini interni, eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici;
5. prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dalle radiazioni (Strahlenschutzgesetz) dell'8 luglio 1969, pubblicata sulla gazzetta ufficiale austriaca BGBl. n. 227/69, e successive modifiche e integrazioni;
6. causati direttamente o indirettamente, risultanti da atti terroristici, o in qualsiasi modo correlati ad atti terroristici di ogni genere. Per atto terroristico ai sensi del presente punto 6 si intende un uso della forza, a scopo politico, religioso, ideologico o etnico, compiuto o anche solo minacciato da uno o più gruppi di persone agenti in nome proprio, per conto altrui o in collaborazione con una o più organizzazioni o governi con l'intento di influire su un governo e/o generare paure e timori nell'opinione pubblica o in parte della popolazione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli eventi dannosi causati direttamente o indirettamente, risultanti da o correlati ad atti destinati a contenere, prevenire o sopprimere atti terroristici o in qualsivoglia riferiti agli stessi.

Articolo 7 Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro

1. Per obblighi destinati, in caso di violazione al momento del sinistro, a produrre l'esonero dell'impresa di assicurazione dall'obbligo della prestazione (§ 6. 1 e 1 a della legge austriaca in materia di assicurazioni VersVG), si intendono gli obblighi di rispettare gli accordi pattuiti sull'uso del veicolo;
2. Per obblighi da adempiere allo scopo di ridurre i rischi o prevenire l'aggravamento di un rischio nei confronti dell'impresa di assicurazioni e atti, in caso di violazione al momento del sinistro, a sollevare l'impresa di assicurazione dall'obbligo della prestazione (§ 6. 2 VersVG) si intendono,
 - 2.1 l'obbligo per il conducente di essere in ogni caso in possesso del permesso di guida previsto per la conduzione del veicolo su strade pubbliche; l'obbligo vige anche quando il veicolo non sia condotto su strade pubbliche;
 - 2.2 l'obbligo per il conducente di non trovarsi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'obbligo alla prestazione rimane nei confronti del contraente e di altri eventuali aventi diritto, qualora per questi non sia stato possibile senza colpa riconoscere la violazione degli obblighi.
 - 2.3 l'obbligo che il veicolo assicurato abbia idonei pneumatici invernali secondo le prescrizioni di legge.
3. Per obblighi atti, in caso di violazione successiva al verificarsi del sinistro, a liberare l'impresa di assicurazioni dall'obbligo alla prestazione (§ 6 c. 3 VersVG) si intendono

- 3.1 l'obbligo di presentare all'impresa di assicurazioni entro e non oltre una settimana da quando il contraente ne venga a conoscenza,
- la denuncia di sinistro con una descrizione il più possibile dettagliata del fatto e
 - l'informazione sull'avviamento di una procedura amministrativa o giudiziaria correlata all'evento
- dandone comunicazione scritta;
- 3.2 l'obbligo di contribuire, nei limiti del possibile, all'accertamento del fatto;
- 3.3 l'obbligo, per il contraente, di richiedere all'impresa di assicurazioni, preliminarmente all'avvio degli interventi di riparazione o disposizione del veicolo danneggiato, l'autorizzazione a procedere, nei limiti di quanto sia possibile, a ragione, presumere dal medesimo;
- 3.4 l'obbligo, per il contraente o il conducente, di denunciare prontamente al più vicino posto di polizia il danno causato da furto, rapina, veicolo sconosciuto, uso non autorizzato da parte di estranei, atti intenzionali o dolosi di estranei, incendio, esplosione o impatto con animali selvatici.
4. Al verificarsi del sinistro, il contraente è tenuto, conformemente alle sue possibilità, ad adoperarsi onde scongiurare o ridurre il danno attenendosi alle istruzioni fornite dall'impresa di assicurazioni. Quando le circostanze lo consentano, il contraente ha l'obbligo di chiedere istruzioni in merito.
- Quando il contraente violi tali obblighi, decade per l'impresa di assicurazioni l'obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 62 par. 2 della suddetta legge in materia (§ 62 c. 2 VersVG).

Articolo 8 Franchigia

Per ciascun veicolo e per ciascun evento è prevista una franchigia dell'importo definito in polizza.

In caso di restituzione degli oggetti di cui l'impresa di assicurazioni sia divenuta proprietaria ai sensi dell'art. 5 punto 4, quest'ultima è tenuta a rimborsare la franchigia considerata nella prestazione assicurativa fino ad un importo pari a quanto conseguito con la vendita.

Articolo 9

Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione

1. La prestazione assicurativa è dovuta al termine delle indagini necessarie all'accertamento.
2. **In caso di danno parziale, la prestazione è tuttavia dovuta solo dietro presentazione di una fattura relativa al regolare ripristino del bene ossia dietro presentazione di un documento comprovante la cessione del bene danneggiato.**
In caso di furto, sequestro o rapina, la prestazione non è dovuta prima dello scadere dei due mesi previsti (art. 5 punto 4).
3. La scadenza dei termini di prestazione opera tuttavia se il contraente abbia richiesto all'impresa di assicurazioni, allo scadere dei due mesi dalla domanda di indennizzo, una dichiarazione destinata a chiarire i motivi della mancata conclusione delle indagini e se l'impresa non ottemperi a questa richiesta entro un mese.
4. Ove sia accertato l'obbligo di prestazione dell'impresa di assicurazioni ma, per motivi non imputabili al contraente, non sia possibile accertare entro un mese dal ricevimento della denuncia di sinistro l'entità della prestazione dovuta, **su richiesta del contraente l'impresa di assicurazioni è tenuta al versamento di adeguati anticipi.**
Lo scadere dei termini è sospeso quando la conclusione delle indagini sia ostacolata per colpa del contraente.
5. **L'impresa di assicurazioni ha facoltà di rinviare i pagamenti,**
 - quando sussistano dubbi circa l'autorizzazione del contraente a ricevere il pagamento, fino alla produzione dei necessari documenti giustificativi;
 - quando un'indagine di polizia o penale sia intentata contro il contraente in relazione al sinistro, fino alla conclusione dell'indagine stessa;
6. Per quanto riguarda i termini di prescrizione, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 della legge sulle assicurazioni (§ 12 VersVG).

Articolo 10

Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell'impresa di assicurazioni)

L'art. 67 della legge in materia di assicurazioni (VersVG) si applica nei confronti del conducente autorizzato / passeggero autorizzato solo quando, a parità di fatti, l'esonero dalle prestazioni fosse stato opponibile anche nei confronti di un contraente (conducente del veicolo e passeggero).

Sono conducenti/passeggeri autorizzati quelle persone che conducono il veicolo o ne vengono trasportati per volontà del contraente o del soggetto autorizzato a disporre del mezzo.

Articolo 11

Presupposti per l'avvio di una procedura peritale; regole procedurali

1. **In caso di vertenza fra l'impresa di assicurazioni e il contraente circa l'ammontare del danno o l'entità dei necessari interventi di riparazione, ciascuna parte può richiedere l'intervento decisionale di un comitato di periti.**
2. **L'impresa di assicurazioni e il contraente nominano ciascuno un consulente giurato, iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale per la circolazione dei mezzi di trasporto. Quando una delle parti contraenti non nomini un**

perito entro due settimane dall'invito scritto, questi viene designato dal Tribunale competente. Prima del loro intervento, i due periti nominano, d'intesa fra loro, un altro perito in qualità di presidente, chiamato a decidere, entro i limiti definiti dalle perizie dei due consulenti tecnici di parte, quando gli stessi non addivengano ad un accordo o l'accordo raggiunto sia solo parziale. In caso di mancata intesa sulla nomina del presidente, lo stesso è designato dal Tribunale competente.

3. Il comitato tecnico ha l'obbligo di redigere un verbale della propria attività e di motivare per iscritto la propria decisione.
4. Gli atti del procedimento sono conservati dall'impresa di assicurazioni.
5. **Le spese peritali relative all'intervento del comitato di consulenti tecnici sono a carico dell'impresa di assicurazioni e del contraente in proporzione al rapporto fra parte soccombente e vincente.**

Articolo 12

Variazione del premio (adeguamento del premio)

1. **In concomitanza con la scadenza annuale il premio può subire un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell'indice dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" ((base 1995 = 100%)) pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma .Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell'indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L'indice è pubblicato sulla home page del sito www.istat.it.**
Il mancato aumento del premio per uno o più anni assicurativi può influire sugli adeguamenti operati negli anni successivi. In caso di abbassamento dell'indice la riduzione del premio alla scadenza annuale è comunque dovuta.
2. **Il premio può subire gli aumenti di cui al punto 1 trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e, successivamente, ad intervalli non inferiori ad un anno. Questi diventano effettivi solo dopo essere stati notificati al contraente dall'impresa di assicurazioni. Trova applicazione il § 6, c. 2, punto 4 della legge austriaca in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz).**
3. **In caso di aumento del premio conforme alle clausole di cui al punto 1, il contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla notifica motivata dell'aumento trasmessa dall'impresa di assicurazioni. Il recesso produce effetti allo scadere di 30 giorni e comunque non prima dell'entrata in vigore dell'aumento del premio.**
4. Nella comunicazione indirizzata al contraente l'impresa di assicurazioni ha l'obbligo di specificare con chiarezza e precisione i motivi dell'adeguamento del premio. L'impresa di assicurazioni deve altresì ricordare al contraente che può esercitare il diritto di recesso laddove non intenda l'aumento come strettamente correlato all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'istituto nazionale austriaco di statistica (Bundesanstalt Statistik Austria).

Articolo 13

Validità della polizza di assicurazione; possibilità di recesso successivo alla denuncia di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo

1. **I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, il rapporto contrattuale cessa senza che sia necessaria la disdetta.**
2. **Verificatosi un sinistro, sia l'impresa di assicurazioni sia anche il contraente possono recedere dal contratto. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dal termine delle trattative afferenti l'indennizzo. Il contraente può dare disdetta con effetto immediato o alla fine del periodo di assicurazione in corso. L'impresa di assicurazioni deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni. Se il contraente avanza pretese in mala fede, l'impresa di assicurazioni può dare disdetta con effetto immediato.**
3. **In caso di cessazione del rischio si applica quanto previsto dall'art. 68 della legge in materia (VersVG); in caso di cessione del veicolo assicurato, le norme di cui all'art. 69 e seguenti della medesima legge.**
All'impresa di assicurazioni è in ogni caso dovuto in pagamento il premio relativo al periodo contrattuale trascorso sino allo scioglimento del contratto.

Articolo 14

Alienazione o cessione in pegno dei diritti di prestazione assicurativa

Prima del definitivo accertamento delle condizioni di garanzia non è consentito, senza espresso consenso dell'impresa di assicurazioni, alienare o cedere in pegno i diritti all'ottenimento di prestazioni assicurative.

Articolo 15

Rivendicazione di diritti discendenti dal contratto di assicurazione (foro competente)

Il contraente ed altri aventi diritto possono avanzare pretese in virtù del contratto di assicurazione anche nei tribunali territorialmente competenti per il loro domicilio o la loro residenza abituale o la loro sede nazionale.

Articolo 16

Diritti e doveri di altri aventi diritto

Tutte le disposizioni che riguardano il contraente trovano applicazione per analogia anche per quelle persone che avanzano pretese in virtù del contratto di assicurazione. Dette persone sono responsabili con il contraente per l'adempimento degli obblighi assicurativi, dell'obbligo di diminuzione del danno e di salvataggio.

Articolo 17
Modalità di dichiarazione/denuncia

Tutte le comunicazioni e dichiarazioni del contraente e di altri soggetti aventi diritto sono soggette, a pena di invalidità, all'obbligo della forma scritta.

Articolo 18
Diritto applicabile

Si applica il diritto italiano.

Allegato:

Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli

Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002 (*status*: maggio 2008):

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via del Macello 30

39100 Bolzano

Tel. +39 0471 052600

office@tiroler.it

tiroler.it